



Senato della Repubblica

DOCUMENTAZIONE EUROPA

**Servizio affari
internazionali**

Ufficio per i rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea

Servizio Studi

Nuova *governance* economica dell'UE - Requisiti di bilancio

**Testo a fronte tra la direttiva vigente e
l'accordo provvisorio concluso tra
Parlamento europeo e Consiglio**

XIX Legislatura

marzo 2024

Dossier
80

SERVIZIO STUDI

Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario

TEL. 06-6706-2451 - studi1@senato.it - ✉ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI

Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

TEL. 06-6706-5785 – affeuropei@senato.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XIX legislatura

Nuova *governance* economica dell'UE - Requisiti di bilancio

Testo a fronte tra la direttiva vigente e
l'accordo provvisorio concluso tra
Parlamento europeo e Consiglio

marzo 2024
n. 80

a cura di: Melisso Boschi, Laura Lo Prato.

Ha collaborato, nell'ambito di un tirocinio formativo presso
il Servizio studi del Senato della Repubblica, Silvia Tansini.

Classificazione Teseco: Unione europea, bilancio dello Stato

INDICE

Testo a fronte tra la direttiva 2011/85/ue del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri e l'accordo provvisorio sulla proposta di modifica concluso tra Parlamento europeo e Consiglio (traduzione non ufficiale).....	8
---	---

Si pubblica di seguito un testo a fronte che giustappone, ai fini di un più agile confronto, la direttiva unionale relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri e la normativa in via di approvazione che è destinata a modificarne il contenuto¹.

Nella tabella che segue si riporta nella colonna di sinistra il testo in vigore della [direttiva 2011/85/UE](#) del Consiglio, dell' 8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. La colonna di destra, invece, contiene il testo dell'[accordo provvisorio](#) concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 quale messo a disposizione in lingua inglese sul [sito Internet del PE tra i documenti di seduta della Commissione affari economici](#) (Econ)², evidenziando in neretto le aggiunte rispetto al testo originario. La traduzione in italiano dell'accordo provvisorio è stata curata dagli Uffici del Senato della Repubblica, non ha valore ufficiale.

¹ Tale proposta ([COM\(2023\) 242](#)) è stata presentata dalla Commissione europea il 26 aprile 2023 all'interno di un pacchetto, che comprende altresì due proposte di regolamento tese a modificare rispettivamente il “braccio preventivo” e il “braccio correttivo” del patto di stabilità e crescita. Il pacchetto nel suo insieme è stato illustrato in dettaglio nel Dossier, curato dai servizi di documentazione del Senato e della Camera, “Le proposte legislative della Commissione europea per la riforma della *governance* economica dell'UE”, [Dossier n. 40/DE](#), luglio 2023. Del successivo andamento dei negoziati si è dato conto, da ultimo, nella documentazione per l'incontro interparlamentare “Settimana parlamentare europea 2024 - Bruxelles, 12-13 febbraio 2024”, [Dossier n. 68/DE](#), febbraio 2024. Il 10 febbraio 2024 il Parlamento europeo e il [Consiglio](#) dell'Unione hanno raggiunto, in sede di trilatero, un accordo provvisorio sulla proposta.

² La traduzione in italiano dell'accordo provvisorio è stata curata dagli Uffici del Senato della Repubblica, non ha valore ufficiale.

TESTO A FRONTE TRA LA [DIRETTIVA 2011/85/UE](#) DEL CONSIGLIO RELATIVA AI REQUISITI PER I QUADRI DI BILANCIO DEGLI STATI MEMBRI E L'[ACCORDO PROVVISORIO](#) SULLA PROPOSTA DI MODIFICA CONCLUSO TRA PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO (TRADUZIONE NON UFFICIALE).

Testo della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri	Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 21 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)
CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI Articolo 1	CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI Articolo 1
La presente direttiva stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri. Tali regole sono necessarie perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal TFUE, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.	La presente direttiva stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri. Tali regole sono necessarie perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal TFUE, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.
Articolo 2	Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di «pubblico», «disavanzo» e «investimento» di cui all'articolo 2 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al TUE e al TFUE. Si applica la definizione di sottosettori dell'amministrazione pubblica di cui al punto 2.70 dell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95). Si applica, inoltre, la seguente definizione: «quadro di bilancio»: serie di disposizioni, procedure, norme e istituzioni inerenti alla conduzione delle politiche di bilancio	Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di «pubblico», «disavanzo» e «investimento» di cui all'articolo 2 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al TUE e al TFUE. Si applica la definizione di sottosettori dell'amministrazione pubblica di cui all' allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Si applica, inoltre, la seguente definizione: «quadro di bilancio»: serie di disposizioni, procedure, norme e istituzioni inerenti alla conduzione delle politiche di bilancio dell'amministrazione

<p>Testo della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri</p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 21 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>dell'amministrazione pubblica, in particolare:</p> <p>a) sistemi di contabilità di bilancio e segnalazione statistica;</p> <p>b) regole e procedure riguardanti la preparazione delle previsioni per la programmazione di bilancio;</p> <p>c) regole di bilancio numeriche specifiche per paese, che contribuiscono a far sì che la conduzione della politica di bilancio degli Stati membri sia coerente con i loro rispettivi obblighi ai sensi del TFUE, espresse sotto forma di un indicatore sintetico dei risultati di bilancio, come il disavanzo pubblico, il fabbisogno, il debito o uno dei relativi componenti principali;</p> <p>d) procedure di bilancio comprendenti le regole procedurali che sono alla base di tutte le fasi del processo di bilancio;</p> <p>e) i quadri di bilancio a medio termine vale a dire una serie specifica di procedure di bilancio nazionali che estendono l'orizzonte per la formazione della politica di bilancio oltre il calendario del bilancio annuale, compresa la fissazione delle priorità politiche e degli obiettivi di bilancio a medio termine;</p> <p>f) dispositivi di monitoraggio e analisi indipendenti intesi a rafforzare la trasparenza degli elementi del processo di bilancio;</p> <p>g) meccanismi e regole che disciplinano le relazioni in materia di bilancio tra le autorità pubbliche dei sottosettori dell'amministrazione pubblica.</p>	<p>pubblica, in particolare:</p> <p>a) sistemi di contabilità del settore pubblico e segnalazione statistica delle amministrazioni pubbliche;</p> <p>b) regole e procedure riguardanti la preparazione delle previsioni per la programmazione di bilancio;</p> <p>c) regole di bilancio numeriche specifiche per paese, che contribuiscono a far sì che la conduzione della politica di bilancio degli Stati membri sia coerente con i loro rispettivi obblighi ai sensi del TFUE, e che siano espresse sotto forma di un indicatore sintetico dei risultati di bilancio, come il disavanzo pubblico, il fabbisogno, il debito o uno dei relativi componenti principali;</p> <p>d) procedure di bilancio comprendenti le regole procedurali che sono alla base di tutte le fasi del processo di bilancio;</p> <p>e) i quadri di bilancio a medio termine vale a dire una serie specifica di procedure di bilancio nazionali che estendono l'orizzonte per la formazione della politica di bilancio oltre il calendario del bilancio annuale, compresa la fissazione delle priorità politiche e degli obiettivi di bilancio nazionali a medio termine;</p> <p>f) dispositivi di monitoraggio e analisi indipendenti intesi a rafforzare la trasparenza degli elementi del processo di bilancio;</p> <p>g) meccanismi e regole che disciplinano le relazioni in materia di bilancio tra le autorità pubbliche dei sottosettori dell'amministrazione pubblica.</p> <p>h) enti di bilancio indipendenti quali organismi strutturalmente indipendenti oppure organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri istituiti da disposizioni di legge nazionali ai sensi dell'articolo 8.</p>
<p>CAPO II CONTABILITÀ E STATISTICHE</p>	<p>CAPO II CONTABILITÀ E STATISTICHE</p>

<p>Testo della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri</p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 21 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p>1. Per quanto riguarda i sistemi nazionali di contabilità pubblica, gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica e contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza al fine di predisporre i dati basati sulle norme SEC 95. Detti sistemi di contabilità pubblica sono soggetti a controllo interno e audit indipendente.</p> <p>2. Gli Stati membri assicurano che i dati di bilancio di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica siano disponibili al pubblico tempestivamente e regolarmente come stabilito dal regolamento (CE) n. 2223/96. Gli Stati membri pubblicano in particolare:</p> <p>a) i dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica se i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili) con le seguenti frequenze:</p> <p>— mensile e prima della fine del mese seguente per quanto riguarda i sottosettori amministrazione centrale, amministrazioni di Stati federati ed enti di previdenza e assistenza sociale, e</p> <p>— trimestrale e prima della fine del trimestre seguente per quanto riguarda il sottosettore amministrazioni locali;</p> <p>b) una tabella di riconciliazione dettagliata in cui figurano la metodologia di transizione tra i dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica se i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili) e i dati basati sulle norme SEC 95.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p>1. Per quanto riguarda i sistemi nazionali di contabilità pubblica, gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e coerente tutti i sottosettori dell'amministrazioni pubblica e che contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza al fine di predisporre dati basati sul Sistema europeo dei conti nazionali e regionali. Detti sistemi di contabilità pubblica delle amministrazioni pubbliche sono soggetti a controllo interno e a revisioni contabili indipendenti.</p> <p>2. Gli Stati membri assicurano che i dati di bilancio di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica siano disponibili al pubblico tempestivamente e regolarmente come stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, gli Stati membri pubblicano per le amministrazioni centrali, le amministrazioni statali, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza e assistenza sociale, i dati trimestrali relativi al debito e separatamente i dati sul disavanzo, a meno che dispongano di sistemi di contabilità finanziaria di competenza integrati, completi e armonizzati a livello nazionale, prima della fine del trimestre successivo o dopo la pubblicazione dei dati pertinenti da parte della Commissione (Eurostat).</p>

<p>Testo della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri</p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 21 febbraio 2024</p> <p>(Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
	<p>3. La Commissione (Eurostat) pubblica ogni tre mesi i dati statistici trimestrali sulle finanze delle amministrazioni pubbliche conformemente alle tavole 25, 27 e 28 dell'allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013.</p>
<p>CAPO III PREVISIONI</p> <p>Articolo 4</p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che la programmazione di bilancio si basi su previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche che utilizzano le informazioni più aggiornate. La programmazione di bilancio si basa sullo scenario macrofiscale più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono confrontate con le previsioni della Commissione più aggiornate e, se del caso, con quelle di altri organismi indipendenti. Le differenze significative tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione sono descritte e argomentate, in particolare se il livello o l'aumento delle variabili nelle ipotesi esterne si discostano in modo significativo dai valori indicati nelle previsioni della Commissione.</p> <p>2. La Commissione rende pubbliche le metodologie, le ipotesi e i parametri pertinenti che supportano le sue previsioni macroeconomiche e di bilancio.</p> <p>3. Onde sostenere gli Stati membri nella preparazione delle loro previsioni di bilancio, la Commissione fornisce previsioni per le spese dell'Unione basate sul livello di spesa programmato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale.</p> <p>4. Nel quadro di un'analisi di sensibilità, le previsioni macroeconomiche e di bilancio esaminano l'andamento delle principali</p>	<p>CAPO III PREVISIONI</p> <p>Articolo 4</p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che la programmazione di bilancio annuale e pluriennale si basi su previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche che utilizzano le informazioni più aggiornate. La programmazione di bilancio si basa sullo scenario macrofiscale più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono confrontate con le previsioni della Commissione più aggiornate, e, se del caso, con quelle di altri organismi indipendenti. Le differenze significative tra le previsioni macroeconomiche e di bilancio dello Stato membro e le previsioni della Commissione sono spiegate, anche qualora il livello o l'aumento delle variabili nelle ipotesi esterne si discostino in modo significativo dai valori indicati nelle previsioni della Commissione;</p> <p>2. La Commissione rende pubbliche le metodologie, le ipotesi e i parametri pertinenti che supportano le sue previsioni macroeconomiche e di bilancio.</p> <p>3. Onde sostenere gli Stati membri nella preparazione delle loro previsioni di bilancio, la Commissione fornisce previsioni per le spese dell'Unione basate sul livello di spesa programmato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale</p>

<p>Testo della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri</p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 21 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>variabili di bilancio a fronte di varie ipotesi riguardanti i tassi di interesse e di crescita. La gamma di ipotesi alternative utilizzate nelle previsioni macroeconomiche e di bilancio dipende dall'attendibilità delle previsioni passate e deve tentare di tenere conto dei pertinenti scenari di rischio.</p> <p>5. Gli Stati membri specificano l'istituzione incaricata di elaborare le previsioni macroeconomiche e di bilancio e rendono pubbliche le previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali preparate per la programmazione di bilancio, comprese le metodologie, le ipotesi e i parametri pertinenti alla base di tali previsioni. Gli Stati membri e la Commissione avviano, con cadenza almeno annuale, un dialogo tecnico sulle ipotesi alla base dell'elaborazione delle previsioni macroeconomiche e di bilancio.</p> <p>6. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio per la programmazione di bilancio sono soggette a una valutazione periodica, imparziale e completa basata su criteri obiettivi, compresa la valutazione <i>ex post</i>. I risultati di tale valutazione sono pubblicati e di essi si terrà opportunamente conto per le future previsioni macroeconomiche e di bilancio. Qualora la valutazione rilevi un errore significativo che si ripercuote sulle previsioni macroeconomiche su un periodo di almeno quattro anni consecutivi, lo Stato membro interessato intraprende le azioni necessarie e le rende pubbliche.</p> <p>7. I livelli di debito trimestrale e di deficit degli Stati membri sono pubblicati dalla Commissione (Eurostat) con periodicità trimestrale.</p>	<p>5. Gli Stati membri specificano l'istituzione incaricata di elaborare le previsioni macroeconomiche e di bilancio, e rendono pubbliche le previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali preparate per la pianificazione di bilancio. Gli Stati membri e la Commissione avviano, con cadenza almeno annuale, un dialogo tecnico sulle ipotesi alla base dell'elaborazione delle previsioni macroeconomiche e di bilancio.</p> <p>6. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio per la programmazione di bilancio annuale e pluriennale sono soggette a una valutazione <i>ex post</i> periodica, oggettiva e completa da parte di un organismo indipendente, o di altri organismi dotati di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio degli Stati membri diversi da quello che produce le previsioni. I risultati di tale valutazione sono pubblicati e di essi si terrà opportunamente conto per le future previsioni macroeconomiche e di bilancio. Qualora la valutazione rilevi un errore significativo che si ripercuote sulle previsioni macroeconomiche su un periodo di almeno quattro anni consecutivi, lo Stato membro interessato intraprende le azioni necessarie e le rende pubbliche.</p>

<p>Testo della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri</p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 21 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p style="text-align: center;">CAPO IV REGOLE DI BILANCIO NUMERICHE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>Ciascuno Stato membro si dota di regole di bilancio numeriche specifiche che promuovano effettivamente l'osservanza dei suoi obblighi derivanti dal TFUE nel settore delle politiche di bilancio, nell'ambito di una prospettiva pluriennale per l'intera amministrazione pubblica. Tali regole promuovono in particolare:</p> <p>a) il rispetto dei valori di riferimento relativi al disavanzo e al debito fissati conformemente al TFUE;</p> <p>b) l'adozione di un orizzonte di programmazione di bilancio pluriennale, che comprende il rispetto dell'obiettivo di bilancio a medio termine dello Stato membro.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO IV REGOLE DI BILANCIO NUMERICHE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>Ciascuno Stato membro si dota di regole di bilancio numeriche specifiche che promuovano effettivamente l'osservanza dei suoi obblighi derivanti dal TFUE nel settore della politica di bilancio, nell'ambito di una prospettiva pluriennale per l'intera amministrazione pubblica. Tali regole promuovono in particolare:</p> <p>a) il rispetto di disposizioni e valori di riferimento relativi al disavanzo e al debito fissati conformemente al TFUE;</p> <p>b) l'adozione di un orizzonte di programmazione di bilancio a medio termine, coerente con le disposizioni del regolamento [XXX braccio preventivo del PSC].</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>1. Fatte salve le disposizioni del TFUE relative al quadro di sorveglianza dei bilanci dell'Unione, le regole di bilancio numeriche specifiche per paese precisano i seguenti elementi:</p> <p>a) la definizione degli obiettivi e l'ambito di applicazione delle regole;</p> <p>b) il controllo effettivo e tempestivo dell'osservanza delle regole, basato su un'analisi affidabile e indipendente, eseguita da organismi indipendenti od organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri;</p> <p>c) le conseguenze in caso di mancata osservanza.</p> <p>2. Se le regole di bilancio numeriche contengono clausole di salvaguardia, queste ultime prevedono un numero limitato di circostanze specifiche coerente con gli obblighi dello Stato membro derivanti dal TFUE nel settore della politica di bilancio e procedure</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>1. Fatte salve le disposizioni del TFUE relative al quadro di sorveglianza dei bilanci dell'Unione, le regole di bilancio numeriche specifiche per paese precisano i seguenti elementi:</p> <p>a) la definizione degli obiettivi e l'ambito di applicazione delle regole;</p> <p>b) il controllo effettivo e tempestivo dell'osservanza delle regole, basato su un'analisi affidabile e indipendente eseguita da enti di bilancio indipendenti istituiti ai sensi dell'articolo 8 o altri organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri;</p> <p>c) le conseguenze in caso di mancata osservanza.</p> <p>2. Se le regole di bilancio numeriche contengono clausole di salvaguardia, queste ultime prevedono un numero limitato di circostanze specifiche coerente con gli obblighi dello Stato membro derivanti dal TFUE e dal Regolamento [XXX braccio preventivo del PSC]</p>

<p>Testo della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri</p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 21 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>rigorose in cui è consentito non rispettare temporaneamente la regola.</p>	
<p>Articolo 7 La legislazione di bilancio annuale degli Stati membri riflette il quadro derivante dalle loro regole di bilancio numeriche in vigore.</p>	<p>Articolo 7 La legislazione di bilancio annuale degli Stati membri è coerente con le regole di bilancio numeriche specifiche per paese in vigore.</p>
<p>CAPO V QUADRI DI BILANCIO A MEDIO TERMINE Articolo 8 Gli articoli da 5 a 7 non si applicano al Regno Unito.</p>	<p>CAPO V ENTI DI BILANCIO INDIPENDENTI Articolo 8 1. Gli Stati membri provvedono all'istituzione di enti di bilancio indipendenti, quali organismi strutturalmente indipendenti oppure organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri, mediante leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vincolanti nazionali. 1-bis Gli Stati membri possono istituire più di un ente di bilancio indipendente. 2. Gli enti di cui al paragrafo 1 sono composte da membri designati e nominati sulla base della loro esperienza e competenza in materia di finanze pubbliche, macroeconomia o gestione di bilancio, e tramite procedure trasparenti. 3. Gli enti di cui al paragrafo 1: a) non seguono le istruzioni delle autorità di bilancio dello Stato membro interessato o di qualsiasi altro organismo pubblico o privato; b) hanno la capacità di comunicare pubblicamente in maniera tempestiva in merito alle proprie valutazioni e ai propri pareri; c) sono dotati di risorse stabili e adeguate ai fini dello svolgimento dei loro compiti in maniera efficace, ivi compreso qualsiasi tipo di analisi che rientri nei loro compiti;</p>

<p>Testo della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri</p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 21 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
	<p>d) hanno ampio e tempestivo accesso alle informazioni necessarie per adempiere il proprio mandato; e) sono soggetti a periodiche valutazioni esterne da parte di valutatori indipendenti.</p> <p>4. Fatti salvi i compiti e le funzioni attribuiti in conformità al regolamento 472/2013 per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, tutti gli Stati membri provvedono affinché i seguenti compiti siano svolti da uno degli enti di cui al paragrafo 1:</p> <p>a) elaborazione, valutazione e approvazione delle previsioni macroeconomiche annuali e pluriennali; d) controllo dell'osservanza delle regole di bilancio numeriche specifiche per paese, a meno che tale controllo sia svolto da altri organismi conformemente all'articolo 6; e) svolgimento di compiti in conformità agli articoli pertinenti del regolamento [XXX braccio preventivo del PSC] e del regolamento [XXX braccio correttivo del PSC]; f) valutare la consistenza, la coerenza e l'efficacia del quadro di bilancio nazionale; g) su invito, partecipazione a discussioni e audizioni periodiche in seno al Parlamento nazionale.</p> <p>5. Le istituzioni pubblicano valutazioni nell'ambito dei compiti di cui al paragrafo 4, lettere a), d), e) ed f), fatti salvi i compiti e le funzioni attribuiti in conformità del regolamento (UE) n. 473/2013. Gli Stati membri si conformano a tali valutazioni, oppure in alternativa, spiegano perché non le seguono. La spiegazione è pubblica e presentata due mesi dopo la pubblicazione di tali valutazioni.</p>
<p>Articolo 9</p> <p>1. Gli Stati membri istituiscono un quadro di bilancio a medio termine credibile ed efficace che preveda l'adozione di un orizzonte di</p>	<p>Articolo 9</p> <p>1. Gli Stati membri istituiscono un quadro nazionale di bilancio a medio termine credibile ed efficace che preveda l'adozione di un orizzonte di</p>

<p>Testo della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri</p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 21 febbraio 2024</p> <p>(Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>programmazione di almeno tre anni per assicurare che la programmazione di bilancio nazionale segua una prospettiva di programmazione finanziaria pluriennale.</p> <p>2. I quadri di bilancio a medio termine includono procedure per stabilire quanto segue:</p> <p>a) obiettivi di bilancio pluriennali globali e trasparenti in termini di disavanzo e debito pubblico nonché qualsiasi altro indicatore di bilancio sintetico quale la spesa, assicurando che essi siano conformi alle regole di bilancio numeriche in vigore in virtù del capo IV;</p> <p>b) proiezioni di ogni voce di spesa e di entrata importante dell'amministrazione pubblica, con maggiori precisazioni relativamente al livello dell'amministrazione centrale e della previdenza e assistenza sociale, per l'esercizio di bilancio in corso e oltre, basate sull'ipotesi di politiche invariate;</p> <p>c) una descrizione delle politiche previste a medio termine che hanno incidenza a livello di amministrazione pubblica suddivise per voce di entrata e di spesa importante, con l'indicazione di come viene realizzato l'aggiustamento verso gli obiettivi di bilancio a medio termine rispetto alle proiezioni basate sull'ipotesi di politiche invariate;</p> <p>d) una valutazione dell'impatto che le politiche previste, alla luce della loro incidenza diretta a medio termine sulle finanze pubbliche, potrebbero avere sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.</p>	<p>programmazione di almeno tre anni per assicurare che la programmazione di bilancio nazionale segua una prospettiva di programmazione finanziaria pluriennale.</p> <p>2. I quadri nazionali di bilancio a medio termine includono procedure per stabilire quanto segue:</p> <p>a) obiettivi di bilancio pluriennali globali e trasparenti, ai sensi dell'articolo 2, lettera e), in termini di disavanzo e debito pubblico nonché qualsiasi altro indicatore di bilancio quale la spesa, assicurando che essi siano conformi alle eventuali regole di bilancio numeriche specifiche per paese di cui al capo IV della presente direttiva e alle pertinenti disposizioni del regolamento [XXX braccio preventivo del PSC].</p> <p>b) proiezioni di ogni voce di spesa e di entrata importante dell'amministrazione pubblica, con maggiori precisazioni relativamente al livello dell'amministrazione centrale e della previdenza e assistenza sociale, per l'esercizio di bilancio in corso e oltre, basate sull'ipotesi di politiche invariate;</p> <p>c) una descrizione delle politiche previste a medio termine, compresi gli investimenti e le riforme, che hanno incidenza a livello di amministrazione pubblica e di crescita sostenibile e inclusiva, suddivise per voce di entrata e di spesa importante, con l'indicazione di come viene realizzato l'aggiustamento verso gli obiettivi di bilancio nazionali nel medio termine di cui all'articolo 2, lettera e), rispetto alle proiezioni basate sull'ipotesi di politiche invariate.</p> <p>d) una valutazione dell'impatto che le politiche previste, alla luce della loro incidenza diretta a medio termine e a lungo termine sulle finanze pubbliche, potrebbero avere sulla sostenibilità a medio termine e a lungo termine delle finanze pubbliche e sulla crescita sostenibile e inclusiva. La valutazione specifica, nella misura del possibile, deve tenere conto</p>

<p>Testo della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri</p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 21 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>3. Le proiezioni adottate nell'ambito dei quadri di bilancio a medio termine sono basate su proiezioni macroeconomiche e di bilancio realistiche come previsto al capo III.</p>	<p>dei rischi macrofiscali derivanti dai cambiamenti climatici nonché i loro impatti ambientali e distributivi.</p>
<p>Articolo 10 La legislazione di bilancio annuale è conforme alle disposizioni derivanti dal quadro di bilancio a medio termine. Nello specifico, le proiezioni delle entrate e delle spese e le priorità derivanti dal quadro di bilancio a medio termine di cui all'articolo 9, paragrafo 2, costituiscono la base per la preparazione del bilancio annuale. Qualsiasi scostamento da tali disposizioni è debitamente spiegato.</p>	<p>Articolo 10 La legislazione di bilancio annuale è conforme agli obiettivi di bilancio nazionali a medio termine di cui all'articolo 2, lettera e). Qualsiasi scostamento è debitamente spiegato.</p>
<p>Articolo 11 Nessuna disposizione della presente direttiva impedisce al nuovo governo di uno Stato membro di aggiornare il proprio quadro di bilancio a medio termine per rispecchiare le proprie nuove priorità politiche. In tal caso il nuovo governo indica le differenze con il precedente quadro di bilancio a medio termine.</p>	<p>Articolo 11 La presente direttiva non impedisce in alcun modo al nuovo governo di uno Stato membro di aggiornare il proprio piano di bilancio a medio termine per riflettere le proprie nuove priorità politiche. In tal caso il nuovo governo indica le differenze tra il nuovo programma di bilancio a medio termine e quello precedente.</p>
<p>CAPO VI TRASPARENZA DELLE FINANZE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMBITO DI APPLICAZIONE COMPLETO DEI QUADRI DI BILANCIO Articolo 12 Gli Stati membri assicurano che tutte le misure adottate per conformarsi ai capi II, III e IV si applichino in modo coerente e riguardino tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica. Ciò richiede in particolare l'uniformità delle norme e procedure contabili nonché l'integrità dei sistemi di raccolta e elaborazione dati sottostanti.</p>	<p>CAPO VI TRASPARENZA DELLE FINANZE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Articolo 12 Gli Stati membri assicurano che tutte le misure adottate per conformarsi ai capi II, III e IV si applichino in modo coerente e completo a tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica. A tal fine gli Stati membri richiedono, in particolare, norme e procedure contabili coerenti da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché l'integrità dei sistemi sottostanti di raccolta ed elaborazione dei dati.</p>
<p>Articolo 13</p>	<p>Articolo 13</p>

<p>Testo della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri</p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 21 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi appropriati per il coordinamento tra tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica tali da garantire una copertura completa e uniforme di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica nella programmazione di bilancio, nelle regole di bilancio numeriche specifiche per paese e nella preparazione delle previsioni di bilancio e per l'istituzione di una programmazione pluriennale come previsto in particolare nel quadro di bilancio pluriennale.</p> <p>2. Per promuovere la responsabilità di bilancio, occorre stabilire chiaramente le competenze di bilancio delle autorità pubbliche nei diversi sottosettori dell'amministrazione pubblica.</p>	<p>1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi appropriati per il coordinamento tra tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica tali da garantire una copertura completa e uniforme di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica nella programmazione di bilancio, nelle regole di bilancio numeriche specifiche per paese e nella preparazione delle previsioni di bilancio e per l'istituzione di una programmazione pluriennale come previsto in particolare nel quadro di bilancio pluriennale.</p> <p>2. Per promuovere la responsabilità di bilancio, occorre stabilire chiaramente le competenze di bilancio delle autorità pubbliche nei diversi sottosettori dell'amministrazione pubblica.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p>1. Nel quadro dei processi di bilancio annuali gli Stati membri identificano e presentano tutti gli organismi e i fondi dell'amministrazione pubblica che non rientrano nei bilanci ordinari a livello di sottosettori, unitamente ad altre informazioni pertinenti. L'incidenza combinata sui saldi e il debito dell'amministrazione pubblica di tali organismi e fondi dell'amministrazione pubblica è presentata nel quadro dei processi di bilancio annuali e dei piani di bilancio a medio termine.</p> <p>2. Gli Stati membri pubblicano informazioni dettagliate circa l'impatto sulle entrate del minor gettito dovuto alle spese fiscalmente detraibili.</p> <p>3. Per tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica, gli Stati membri pubblicano informazioni pertinenti sulle passività potenziali che possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici, comprese le garanzie pubbliche, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, indicandone l'entità. Gli Stati membri pubblicano altresì informazioni sulle partecipazioni dell'amministrazione pubblica al capitale di imprese private e pubbliche per importi economicamente significativi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p>1. Nel quadro dei processi di bilancio annuali e pluriennali, gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sugli organismi e i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari ma fanno parte dell'amministrazione pubblica, compresi i sottosettori di quest'ultima. Gli Stati membri pubblicano inoltre gli importi corrispondenti all'impatto combinato sul bilancio delle amministrazioni pubbliche e sul debito di tali organismi e fondi.</p> <p>2. Gli Stati membri pubblicano informazioni dettagliate circa l'impatto delle spese fiscali sulle entrate.</p> <p>3. Per tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica, gli Stati membri pubblicano informazioni pertinenti sulle passività potenziali che possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici, comprese le garanzie pubbliche, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, indicandone l'entità. Gli Stati membri pubblicano altresì informazioni, nella misura del possibile, sulle passività potenziali legate alle calamità e al clima. Le informazioni pubblicate comprendono, per quanto possibile, informazioni sui costi di bilancio</p>

<p>Testo della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri</p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 21 febbraio 2024</p> <p>(Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
	<p>sostenuti a causa di calamità e shock climatici. Gli Stati membri pubblicano informazioni sulle partecipazioni dell'amministrazione pubblica al capitale di imprese private e pubbliche per importi economicamente significativi.</p>
<p>CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>Articolo 15</p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Il Consiglio incoraggia gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, tavole di concordanza indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento.</p> <p>2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.</p> <p>3. La Commissione elabora una relazione provvisoria sui progressi compiuti nell'attuazione delle disposizioni principali della presente direttiva sulla base delle informazioni pertinenti degli Stati membri e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 14 dicembre 2012.</p> <p>4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.</p>	<p>CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>Articolo 15</p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2025. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Il Consiglio incoraggia gli Stati membri a redigere e rendere pubbliche, nell'interesse proprio e dell'Unione, tavole di concordanza indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento.</p> <p>2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.</p> <p>3. La Commissione elabora una relazione provvisoria sui progressi compiuti nell'attuazione delle disposizioni principali della presente direttiva sulla base delle informazioni pertinenti degli Stati membri e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2025.</p> <p>4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.</p>
<p>Articolo 16</p> <p>1. Entro il 14 dicembre 2018, la Commissione pubblica una relazione</p>	<p>Abrogato</p>

<p>Testo della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri</p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 21 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>sull'adeguatezza della presente direttiva. 2. La revisione valuta, tra l'altro, l'adeguatezza dei seguenti elementi: a) requisiti statistici per tutti i sottosettori dell'amministrazione; b) la concezione e l'efficacia delle regole di bilancio numeriche negli Stati membri; c) il livello generale di trasparenza delle finanze pubbliche negli Stati membri. 3. La Commissione, entro il 31 dicembre 2012, valuta l'adeguatezza dei principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico per gli Stati membri.</p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 16-bis</p> <p>1. Entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce in merito allo stato di avanzamento di: (a) la contabilità pubblica da parte delle amministrazioni pubbliche nell'Unione, tenendo conto dei progressi compiuti dalla valutazione del 2013 sull'adeguatezza dei Principi contabili internazionali per il settore pubblico per gli Stati membri; (b) capacità e compiti degli enti di bilancio indipendenti dell'UE, tenendo conto dei progressi compiuti dall'entrata in vigore della presente direttiva, sulla base dei risultati della banca dati della Commissione sulla governance di bilancio e delle consultazioni con i portatori di interesse rilevanti, al fine di esplorare standard minimi; 2. Entro il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblicherà una revisione dell'efficacia della presente direttiva.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>

<p>Testo della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri</p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 21 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>Articolo 18 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p>	<p>Articolo 18 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p>